

DETERMINAZIONE N.372 DEL 30/08/2022

Registro particolare di Ambito n. 217 del 30/08/2022

OGGETTO: Progetto “Sunrise”- Percorso sperimentale inter-ambiti per l’attuazione di una filiera di interventi e servizi di contrasto alla violenza di genere. Istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione. CUP H54H22000520003. Indizione procedura e approvazione atti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

VISTA la legge regionale del 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

RICHIAMATA la Convenzione del Servizio Sociale dei Comuni per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali e per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, co. 1 e co. 2 della L.R. 6/2006 e l’atto di delega all’Ente Gestore di cui all’art. 19 della L.R. 6/2006, sottoscritta in data 17.12.2019 dai Sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale del Medio Friuli;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e l’art.4,2° co del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio;

VISTI

- la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata ai sensi della Legge 77/2013 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011»;
- il D.L. 119/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;
- l’Intesa tra il Governo e le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’art. 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014;
- la L.R. 12/2021 «Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori»;
- la Legge 328/2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», così come successivamente recepita dalla sopra richiamata L.R. n. 6/2006;
- il D.Lgs. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

CONSIDERATO che:

- ai sensi del quadro normativo sopra richiamato i SSC concorrono alla programmazione e all’attuazione degli interventi e dei servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, attraverso progetti e prestazioni a sostegno di donne vittime di violenza di genere, sole o con figli minori, così come recepito dalle relative Convenzioni Istitutive;
- l’art. 17, comma 4 della L.R. n. 6/2006 che prevede che “A fini di economicità e semplificazione gestionale e di omogeneizzazione dei servizi, due o più Servizi sociali dei Comuni rientranti nel territorio del medesimo ente del servizio sanitario regionale che assicurano l’assistenza territoriale possono stipulare

accordi per gestire in comune uno o più servizi”;

- a fronte dell’esperienza maturata negli anni dagli ambiti territoriali appartenenti all’area dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e della spinta dettata dall’estensione e dalla gravità del fenomeno sociale della violenza di genere è emersa l’opportunità di sperimentare la costruzione di una filiera di interventi e servizi di area vasta, volta a qualificare l’offerta e a garantire un più efficace e migliore impiego delle risorse;

CONSIDERATO che gli ambiti territoriali della Carnia, del Natisone, Collinare, del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, del Torre, Medio Friuli e Riviera Bassa Friulana intendono a tal fine:

- realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, il programma di sperimentazione inter-ambiti per la realizzazione di una filiera di interventi e servizi per donne vittime di violenza di genere e per uomini maltrattanti denominato «Progetto Sunrise»;
- attuare le seguenti azioni:
- realizzazione di interventi atti a promuovere il benessere delle comunità locali e a prevenire situazioni di difficoltà, disagio, esclusione ed emarginazione individuali e familiari nel territorio dei sette SSC aderenti al progetto;
- attivazione di almeno due centri antiviolenza, distribuiti in modo da servire tutte le aree del territorio;
- apertura di almeno cinque sportelli territoriali, quali articolazioni locali dei Centri antiviolenza;
- gestione di almeno una Casa rifugio per l’utenza di tutto il territorio considerato;
- gestione di almeno due Case di semi-autonomia (già denominate case di transizione) per l’utenza di tutto il territorio considerato;
- realizzazione di interventi di supporto all’autonomia delle donne vittime di violenza di genere sull’asse casa, lavoro, sostegno al reddito;
- realizzazione di interventi di supporto ai figli delle donne vittime di violenza di genere;
- realizzazione di interventi per i maltrattanti;
- istituzione di una équipe multi-professionale, a supporto delle attività di cui al progetto;

EVIDENZIATO che:

- il Progetto prevede il ricorso all’istituto della co-progettazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. 117/2017 «Codice del Terzo Settore», che ha per oggetto la definizione progettuale d’iniziative, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica, attesa la necessità di coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nelle attività da realizzare;
- all’esito della procedura di co-progettazione sarà possibile definire i contenuti specifici delle attività da realizzare, la condivisione di obiettivi e di responsabilità fra i vari partner di progetto;

ATTESO che:

- l’art. 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- ai fini della realizzazione del progetto di cui trattasi tra gli Enti gestori degli ambiti territoriali della Carnia, del Natisone, Collinare, del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale, del Torre, Medio Friuli e Riviera Bassa Friulana, è stato sottoscritto apposito Accordo approvato dalle relative Assemblee dei Sindaci;

RILEVATO che tale Accordo prevede:

- la realizzazione di una filiera di interventi e servizi di area vasta per donne vittime di violenza di genere, con o senza figli, e per uomini maltrattanti, così come descritto e dettagliato negli allegati A) e B) facenti parte integrante del presente atto;
- l’adozione dell’istituto della co-progettazione quale strumento maggiormente idoneo per l’affidamento dei servizi previsti dal progetto;
- l’individuazione del Servizio sociale dei Comuni del Medio Friuli in delega alla Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Daniele Moro di Codroipo quale soggetto capofila;
- che le risorse economiche di parte pubblica investite nella co-progettazione saranno costituite dai finanziamenti regionali di cui al Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni previsto all’art. 21 della L.R. n. 12/2021 e dal contributo degli Enti partner, che si impegnano a trasferire al Capofila un importo annuo di € 9.000,00 per ciascun anno di durata del progetto;
- che i finanziamenti sopra citati potranno essere integrati con contributi degli Enti del Terzo Settore che parteciperanno alla co-progettazione;

- una durata del progetto sino al 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio, previo comune accordo tra le parti, con comunicazione scritta formalizzata almeno due mesi prima della scadenza;

RICHIAMATI i presupposti giuridici e normativi che sostengono e motivano la scelta dell'Amministrazione procedente di ricorrere alla co-progettazione e in particolare:

- l'art. 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; ai sensi del quale "2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. (...) 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

- l'articolo 118 della Costituzione introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, laddove al quarto comma si prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e nello specifico l'articolo 11 recante "Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento" e l'art.12 recante "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici";

- l'articolo 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) della legge 27 dicembre 1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che all'art. 3, comma 5, stabilisce che "i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali" e all'art.119, comma 1 "In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi";

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" la quale:

- > all'articolo 1, comma 5 prevede che "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata;

- > all'articolo 6, comma 2 lett. a) attribuisce ai Comuni l'attività di "programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5";

- l'articolo 7 del DPCM 30 marzo 2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 328/2000" ove si decreta che Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno";

- l'art. 2, comma 3 e l'art. 14 della Legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" che rispettivamente prevedono: "La Regione e gli enti locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, da situazioni di non autosufficienza e da difficoltà economiche, realizzano il sistema integrato con il concorso dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 328/2000" e "La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di sussidiarietà e al fine di valorizzare le risorse e le specificità delle comunità locali regionali, riconoscono il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro e promuovono azioni per il loro sviluppo, qualificazione e sostegno";

- la Deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2011, n. 1032 recante “Atto di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall’art. 35, comma 5, della LR 6/2006 - Approvazione definitiva” e in particolare i paragrafi 5.3 - L’affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali nell’ambito dei rapporti di sussidiarietà e 6.1 - Le istruttorie pubbliche per la co-progettazione;
- la comunicazione della Commissione della Comunità europea 26.4.2006, SEC (2006) 516 “Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d’interesse generale nell’Unione europea”, la comunicazione del 26 aprile 2006 COM (2006) 177 e le decisioni del 28 novembre 2005 Dec. 2005/2673/CE e del 20 dicembre 2011 (C/2011 9389 - 2012/21/UE) riguardanti gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico a imprese incaricate di servizi di interesse economico generale rispondenti a esigenze sociali;
- la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa “ai servizi del mercato interno”, il cui art. 1 (Oggetto) stabilisce, fra l’altro, che “(...) 3. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire in conformità del diritto comunitario, quali essi ritengano essere servizi d’interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità con le regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti (...)”;
- il 12° e 54° considerando della direttiva europea 2014/23/UE del 26.02.2014;
- la direttiva n. 24/2014/UE, che prevede espressamente al 114° considerando: “Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall’amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione”;
- la Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’ANAC con oggetto “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” la quale specifica che “le disposizioni di settore in materia di affidamenti di servizi sociali prevedono la possibilità di effettuare affidamenti a soggetti del terzo settore in deroga all’applicazione del Codice dei Contratti, introducendo il ricorso a forme di aggiudicazione negoziali al fine di consentire agli organismi del privato sociale la piena espressione della loro progettualità” e che “La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale. Conseguentemente, tale strumento può essere utilizzato per promuovere la realizzazione degli interventi previsti nei piani di zona attraverso la concertazione, con i soggetti del terzo settore, di forme e modalità di:
 - inclusione degli stessi nella rete integrata dei servizi sociali;
 - collaborazione fra P.A. e soggetti del terzo settore;
 - messa in comune di risorse per l’attuazione di progetti e obiettivi condivisi. Al fine di garantire la correttezza e la legalità dell’azione amministrativa, le amministrazioni, nel favorire la massima partecipazione dei soggetti privati alle procedure di co-progettazione, devono mantenere in capo a se stesse la titolarità delle scelte. In particolare, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuarne le caratteristiche essenziali, redigendo un progetto di massima che serve anche a orientare i concorrenti nella predisposizione della proposta progettuale”;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e in particolare l’art. 55 - Coinvolgimento degli enti del Terzo settore:
 - “1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.
 2. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione

degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.”;

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23.07.2019 recante “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo Settore”;

- la sentenza n. 131/2020 del 20 maggio 2020 della Corte Costituzionale, laddove evidenzia che “È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all’ultimo comma dell’art. 118 Cost., che l’art. 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria - strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale, nell’art. 1, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e quindi dall’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328). L’art. 55 CTS, infatti, pone in capo ai soggetti pubblici il compito di assicurare, «nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona», il coinvolgimento attivo degli ETS nella programmazione, nella progettazione e nell’organizzazione degli interventi e dei servizi, nei settori di attività di interesse generale definiti dall’art. 5 del medesimo CTS. Ciò in quanto gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97). Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici: secondo le disposizioni specifiche delle leggi di settore e in coerenza con quanto disposto dal codice medesimo, agli ETS, al fine di rendere più efficace l’azione amministrativa nei settori di attività di interesse generale definiti dal CTS, è riconosciuta una specifica attitudine a partecipare insieme ai soggetti pubblici alla realizzazione dell’interesse generale. Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della “società del bisogno”. Si instaura, in questi termini, tra i soggetti pubblici e gli ETS, in forza dell’art. 55, un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la «co-programmazione», la «co-progettazione» e il «partenariato» (che può condurre anche a forme di «accreditamento») si configurano come fasi di un procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico. Il modello configurato dall’art. 55 CTS, infatti, non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”;

- la Legge n. 120/2020 di conversione del D. Lgs. n. 76/2020, cd. “Decreto Semplificazioni”, la quale così modifica gli artt. 30, 59 e 140 del D. Lgs. n. 50/2016:

> all’art. 30, comma 8, sono state inserite le parole in corsivo evidenziato: “Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile”. In tal modo, gli istituti di cui gli articoli 55-57 del CTS finiscono per essere disciplinati dalla L. n. 241/1990 per quanto non previsto dai medesimi articoli 55-57 ed eventualmente dal Codice dei contratti pubblici, ove ritenuto applicabile a tali istituti quanto meno in via residuale;

> all’art. 59, comma 1, sono state inserite le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il che significa che quanto segue “Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara ...” è soggetto a forme e modalità di affidamento di cui agli articoli 55-57 CTS, che devono dunque svolgersi secondo queste regole e non già secondo le regole di cui al Codice dei contratti pubblici;

> termini analoghi sono stati inseriti nell’art. 140, comma 1, che disciplina gli appalti di servizi sociali, sicchè

adesso l'articolo medesimo così recita: Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;

- il recente Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31.03.2021 di adozione delle “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n.117 del 2017”;

RILEVATO che la co-progettazione:

- si configura come una forma di collaborazione tra Amministrazione pubblica e soggetti del Terzo settore che supera il tradizionale rapporto sinallagmatico tipico del contratto pubblico e promuove una metodologia collaborativa caratterizzata da una costruzione condivisa delle politiche sociali;

- nasce con la funzione di allargare la governance delle politiche sociali locali per corresponsabilizzare maggiormente i soggetti in campo e per rafforzare il senso di appartenenza verso i progetti e i programmi di politica pubblica;

- risulta quindi una modalità finalizzata a rendere maggiormente efficienti ed efficaci le azioni in campo del welfare comunitario, consapevoli che la domanda dei cittadini di risposte a problemi in costante aumento e cambiamento non interroga più solo l'Amministrazione pubblica, ma l'intera società civile: realtà organizzate del Terzo settore e singoli cittadini;

- si qualifica come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché i soggetti del Terzo settore che si trovano a essere coinvolti nell'attuazione dei progetti vengono a operare non più in termini di meri erogatori di servizi, ma assumono un ruolo attivo investendo risorse proprie e soluzioni progettuali;

RAVVISATI quali elementi qualificanti la scelta di istruire la presente co-progettazione volta a:

- l'instaurazione di un rapporto simmetrico orizzontale tra pubblico-privato aderente ai principi costituzionali nazionali e al dettato europeo;

- la sperimentazione di una modalità che permette una razionalizzazione dell'offerta di interventi e servizi a oggi parcellizzata in affidamenti diversi;

- la condivisione di risorse umane, progettuali, esperienziali ed economiche: ogni soggetto partecipa con risorse proprie in virtù dell'interesse comune;

- il miglior perseguimento dell'interesse pubblico per la maggiore flessibilità dello strumento che più adeguatamente consente di adattarsi alle complessità e sfide sociali emergenti;

- la consapevolezza che l'attuale complessità sociale, derivante anche da variabili imprevedibili quali la pandemia mondiale in atto e da cambiamenti in continua evoluzione quali l'aumento delle nuove povertà, le trasformazioni demografiche e ambientali, richiede per essere fronteggiata uno “spazio collettivo” di collaborazione e impegno che superi la logica dualistica pubblico/privato;

- la maggior responsabilizzazione degli Enti del Terzo settore che non si devono limitare a “erogare” un servizio, bensì a pensare e sperimentare modalità di lavoro che superino un modello operativo meramente “prestazionale”;

- il superamento della competizione tra diversi soggetti del Terzo settore nell'ottica di una loro partecipazione collaborativa ai fini dell'interesse pubblico;

RITENUTO pertanto che, ai sensi di quanto sopra esposto, sussistano i presupposti per l'attivazione di un'istruttoria pubblica finalizzata alla co-progettazione degli interventi di che trattasi;

CONSIDERATA la conseguente necessità di predisporre gli atti della procedura di co-progettazione nel rispetto di quanto previsto dal citato art. 55 del CTS e di quanto indicato nelle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento dei servizi sociali;

RITENUTO di individuare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. n. 241/1990, la dott.ssa Anna Catelani;

VISTA la seguente documentazione allegata al presente atto a formarne parte integrante:

- documento preliminare alla co-progettazione - All A);

- avviso pubblico - All B);
- Istanza di partecipazione - All C);
- fac simile proposta progettuale - All D);

DATO ATTO che ai fini dell'avvio del procedimento volto all'indizione della procedura a evidenza pubblica di co-progettazione è stato acquisito il seguente CUP H54H22000520003, come indicato a p. 11 delle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articoli 55-57 del decreto legislativo n.117 del 2017" approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021 di cui sopra;

DATO ATTO altresì che A.S.P. "Moro" in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale del Medio Friuli mette a disposizione per il Progetto, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e s.m.i., risorse finanziarie per una somma complessiva di euro 408.000,00 e quant'altro previsto nell'avviso di indizione procedura per il periodo gennaio 2023-dicembre 2024, così indicativamente suddivise:

- gennaio-dicembre 2023: euro 219.000,00
- gennaio-dicembre 2024: euro 189.000,00

demandando a successivo provvedimento l'impegno della relativa spesa, al termine dell'istruttoria e in concomitanza con la stipula dell'accordo di collaborazione;

PRECISATO che le somme di cui sopra costituiscono contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e che per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle medesime, ai fini dell'imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.), avendo carattere sovventorio e non di corrispettivo contrattuale, risultano essere movimentazioni finanziarie fuori campo di applicazione IVA per difetto del presupposto oggettivo;

PRECISATO inoltre che detti importi potranno essere integrati nell'arco delle annualità con eventuali fondi e finanziamenti che dovessero rientrare nella disponibilità dell'Ente procedente, anche a seguito della partecipazione a bandi inerenti alle tematiche oggetto dell'istruttoria di che trattasi;

ATTESO che gli apporti finanziari alla co-progettazione da parte dell'A.S.P. "Moro" Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni del Medio Friuli troveranno copertura tramite I finanziamenti regionali di cui al Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni previsto all'art. 21 della L.R. n. 12/2021 e Il contributo degli Enti partner, che si impegnano a trasferire al Capofila un importo annuo di euro 9.000,00 per ciascun anno di durata del progetto;

RILEVATO infine che l'A.S.P. "Moro" Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni del Medio Friuli si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura o di prorogarne la data di scadenza indicata nell'avviso, ove lo richiedano motivate esigenze pubbliche, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e.i. recante norme in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e le successive modifiche previste dal Regolamento UE 679/2016;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 come è aggiunto dall'art. 1 comma 41 L. 190/2012 non sussistono casi di conflitto di interessi in capo al Responsabile del procedimento né sono stati comunicati i motivi di astensione previsti dagli artt. 3 e 7 del D.P.R. n. 62/13 da parte dell'istruttore del presente atto;

RITENUTO quindi, di provvedere. alla pubblicazione del presente, demandandone tale pubblicazione all'ufficio segreteria preposto;

DETERMINA

Per le premesse di cui al presente atto:

1. di indire un'istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione di un percorso sperimentale inter-ambiti per l'attuazione di una filiera di interventi e servizi di contrasto alla violenza di genere;
2. di approvare pertanto il testo dell'avviso pubblico e i relativi documenti allegati, quali parti integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che l'avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente così come tutti gli altri atti relativi alla procedura in oggetto all'indirizzo www.aspmoro.it;

4. di dare atto che al fine di sostenere l'attuazione del futuro partenariato, codesto Ente mette a disposizione per il Progetto, ai sensi dell'art. 12 della L. 241/90 e s.m.i., risorse finanziarie per una somma complessiva di euro 408.000,00 e quant'altro previsto nell'avviso di indizione procedura per il periodo gennaio 2023-dicembre 2024, così indicativamente suddivise:
 - gennaio-dicembre 2023: euro 219.000,00
 - gennaio-dicembre 2024: euro 189.000,00

demandando a successivo provvedimento l'impegno della relativa spesa, al termine dell'istruttoria e in concomitanza con la stipula dell'accordo procedimentale;

5. di precisare che le somme di cui sopra costituiscono contributi ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e che per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle medesime, ai fini dell'imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.), avendo carattere sovventorio e non di corrispettivo contrattuale, risultano essere movimentazioni finanziarie fuori campo di applicazione IVA per difetto del presupposto oggettivo;
6. di dare copertura ai suddetti apporti tramite i finanziamenti il Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni previsto all'art. 21 della L.R. n. 12/2021 ed il contributo degli Enti partner, che si impegnano a trasferire al Capofila un importo annuo di euro 9.000,00 per ciascun anno di durata del progetto;
7. di dare atto inoltre che detti importi potranno essere integrati nell'arco delle annualità con eventuali fondi e finanziamenti che dovessero rientrare nella disponibilità dell'Ente procedente, anche a seguito della partecipazione a bandi inerenti alle tematiche oggetto dell'istruttoria di che trattasi;
8. di dare atto che è stato acquisito il seguente CUP **H54H22000520003**, come indicato a p. 11 delle "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo Settore negli articoli 55- 57 del decreto legislativo n.117 del 2017" approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31.03.2021;
9. di trasmettere la presente alle persone e uffici interessati.

Il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni

Catelani dott.ssa Anna

PUBBLICATA ALL'ALBO DELL'ENTE

DAL _____

e continua per giorni quindici